



SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI MOBILI TRA LA REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2804 del 29.12.2014 è stato approvato lo schema di convenzione per il riparto di contributi alle Amministrazioni Provinciali finalizzati allo sviluppo operativo della Colonna mobile regionale di Protezione Civile della Regione del Veneto;
- con Repertorio n. 36699 è stata sottoscritta in data 03.12.2019 e 16.01.2020 la nuova Convenzione per i beneficiari di finanziamento regionale finalizzato allo sviluppo operativo della Colonna mobile regionale di protezione civile della Regione del Veneto. L.R. 58/84, art. 13, DGR n. 2444 del 16/12/2014, DGR 2804 del 29/12/2014 e DGR n. 1391 del 29/08/2017.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.....del.....è stato approvato lo Schema di Contratto di Comodato d'Uso per la formale assegnazione di n. 3 Furgoni per il potenziamento della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile del Veneto all'Amministrazione Provinciale di Treviso.

TRA

La Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Ing., domiciliato, per la carica, presso gli Uffici della Direzione siti in via Paolucci, 34 – 30175 Marghera-Venezia (VE) e di seguito, per brevità, "Comodante";

E

L'Amministrazione Provinciale di Treviso, rappresentata dal, nella qualità didomiciliato, per la carica, in(di seguito, per brevità, "Comodatario").

Visti gli articoli nn. 1083 e seguenti -1571-1177-1176-1218-1819-1820 del cc.

CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Articolo 1 (Oggetto)

Il Comodante, in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali, cede in comodato d'uso temporaneo al Comodatario i beni mobili specificamente indicati nei singoli Verbali di consegna e qui di seguito richiamati:

- _____;
- _____;

Articolo 2 (Proprietà dei beni)

Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni comodati, rimane in capo al Comodante.



Articolo 3 (Dati obbligatori)

La consegna del bene avviene con apposito "Verbale di consegna", riportano le seguenti voci relative ad ogni bene consegnato:

- a) giorno di presa in consegna;
- b) dati identificativi (marca, modello, n. telaio, n. serie, n. inventario);
- c) condizioni di funzionamento (nuovo, stato d'uso);
- d) valore stimato alla data di consegna (d'acquisto se nuovo).

Articolo 4 (Oneri del comodatario in merito alla manutenzione del bene)

Il Comodatario s'impegna a:

- a) dichiarare, all'atto di presa in consegna dei beni e alla contestuale sottoscrizione del relativo verbale, di ricevere i beni nello stato in cui si trovano, immuni da vizi conosciuti o apparenti, ritenendoli di sua piena soddisfazione;
- b) mantenere i beni suddetti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e ad utilizzarli, per le finalità di protezione civile, contenute nella Convenzione, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia, che dovrà attuarsi esclusivamente presso strutture e/o aree idonee e sicure (possibilmente coperte) di proprietà del Comodatario, o comunque poste sotto la sua sorveglianza e/o gestione;
- c) comunicare al Comodante, tempestivamente o comunque entro massimo 3 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza del fatto:
 - eventuali vizi, difetti o difformità, emersi durante l'utilizzo dei beni;
 - eventuali cause di non utilizzabilità, temporanea o definitiva, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause;
 - furto o perdita del bene (allegando la relativa denuncia);
 - ogni ulteriore eventuale notizia relativa allo stato giuridico e fisico dei beni;
- d) provvedere agli oneri fiscali, legali e assicurativi previsti per legge, derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato;
- e) provvedere alle spese di ordinaria manutenzione derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato;
- f) provvedere alle spese di manutenzione straordinaria derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato, salvo che il Comodante, valutato il caso concreto, decida, a suo insindacabile giudizio, di accollarsi le stesse in tutto o in parte;
- g) in deroga all'articolo 1807 del cc, di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello stato di efficienza del bene;
- h) provvedere ad ogni tipologia di spesa derivante da inadempimenti del Comodatario medesimo;
- i) concordare preventivamente con il Comodante le eventuali necessità di manutenzioni straordinarie, migliorie, adattamenti agli usi specifici, adeguamenti introdotti da nuove normative;
- j) di trasmettere con scadenza annuale un "report" compilato su apposito modello fornito dal Comodatario, sul quale verranno annotati tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati al mezzo, nonché tragitti effettuati e km percorsi;
- k) restituire definitivamente i beni (o renderli disponibili temporaneamente), in caso di risoluzione anticipata del contratto/verbale di consegna, ovvero non appena il Comodante lo richieda, nello stato d'uso in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso;



- l) concordare preventivamente per iscritto con il Comodante l'eventuale gestione operativa dei beni comodati da parte di terzi; tale affidamento non può, in alcun modo prefigurare una subconcessione, limitare i diritti Comodante o sollevare il Comodatario dai suoi obblighi e/o dalle sue responsabilità;
- m) acconsentire, senza alcuna riserva, alla possibile installazione sul bene, anche in una fase successiva alla consegna, di sensoristica dedicata alla localizzazione in tempo reale del bene ed alla diagnostica operativa. In tal caso, il dispositivo installato a cura del Comodante, dovrà considerarsi facente parte del bene e ricompreso nel presente Comodato d'Uso;
- n) accettare che resta in capo al comodatario provvedere alla trascrizione del comodato nel libretto presso la Motorizzazione di riferimento secondo la vigente disciplina del C.d.S., ferma restandone la proprietà al Comodante.

Articolo 5 (Oneri del comodatario in merito alla gestione e utilizzo del bene)

Il Comodatario s'impegna a utilizzare il bene per le finalità di protezione civile di seguito elencate:

- a) prevenzione, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprende attività pianificatorie, programmatiche, ricognitive operative sul territorio;
- b) addestramento e formazione, intendendo come tale ogni azione volta a mantenere e migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei volontari e del personale impiegato nelle attività di protezione civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, nonché gli incontri e riunioni di lavoro organizzati dalla Protezione civile della Regione o da altri Enti riguardanti il settore della protezione civile;
- c) esercitazione, intendendo come tale ogni azione svolta congiuntamente da personale afferente alle componenti e strutture operative di Protezione Civile, così come disciplinate dal D. Lgs. 1/1028, ivi compresi i volontari appartenenti a più Gruppi comunali e/o ad Associazioni di volontariato, in stretto contatto con la Protezione civile della Regione ed avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, le conoscenze tecniche ed operative in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza;
- d) emergenza e rischio di emergenza, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni, all'accertamento e mitigazione dei danni, nonché al ripristino del territorio in condizioni di sicurezza;
- e) attività di supporto di protezione civile richieste dal Sindaco, secondo le procedure previste dalla Protezione civile della Regione;
- f) tutte le attività di protezione civile che "ope legis" vengono attribuite alla Protezione civile della Regione.

Rimane in capo al Comodatario la possibilità di concedere i beni in prestito temporaneo ad Enti o Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per interventi e finalità specifiche e limitate nel tempo.

Articolo 6 (Responsabilità del Comodatario)

Il Comodatario è direttamente responsabile verso il comodante per il danneggiamento e perimento del bene, nonché per i danni causati al bene oggetto del comodato e per quelli causati verso terzi. Inoltre, in caso di mancanza di vigilanza o per utilizzo del bene improprio o diverso da quello stabilito dal presente contratto, il Comodatario si obbliga a risarcire il Comodante, rispondendo anche della perdita o del deterioramento definitivo del bene anche qualora queste siano avvenute per causa a lui non imputabile.



È esclusa dalla fattispecie sopra descritta la normale usura del bene che si verifica indipendentemente dai periodici e obbligatori interventi di manutenzione ordinaria.

A tale scopo si obbliga a stipulare, a proprie spese, idonea assicurazione di responsabilità civile presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale, con decorrenza dall'inizio del rapporto di comodato e per tutta la sua durata, inclusi i taciti rinnovi se ammessi, e ad inviare copia della polizza e le ricevute di pagamento dei premi anche al Comodante.

Articolo 7 (Riserve del Comodante)

In relazione allo stato di conservazione, manutenzione, utilizzo e destinazione del bene comodato, il Comodante si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, specifici controlli inerenti al rispetto del presente Contratto. In caso di inadempienze il Comodante può chiedere motivata ed immediata esecuzione di interventi finalizzati al rispetto di quanto previsto nel presente Contratto con oneri a carico del Comodatario. L'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza, contestata per iscritto, può essere causa di risoluzione anticipata del contratto. In tal caso il Comodatario non ha diritto ad alcun rimborso per le eventuali addizioni apportate, salvo che per quelle concordate.

Articolo 8 (Divieto di apportare modifiche ai beni comodati senza previa autorizzazione)

Il Comodatario s'impegna a non apportare modifiche strutturali ai beni oggetto di comodato senza espressa autorizzazione scritta, resa dal Comodante, con eccezione della eventuale caratterizzazione ufficiale d'istituto.

Articolo 9 (Responsabilità)

Sono a carico del Comodatario tutti i danni che possono derivare allo stesso, ai suoi beni, al suo personale utilizzatore o ai terzi e ai beni di terzi, in conseguenza della custodia, detenzione e dell'uso dei beni comodati. Per tali danni il Comodatario solleva il Comodante da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

Articolo 10 (Durata e risoluzione del contratto di comodato)

Il presente contratto di comodato ha durata di anni 9 (nove) efficaci dalla data di sottoscrizione di verbale di consegna del bene ed è tacitamente rinnovabile di ulteriori 9 anni. Le parti hanno diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, a loro insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di almeno 180 giorni naturali e consecutivi. Alla scadenza del termine di preavviso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto, senza possibilità di proporre eccezione alcuna. In particolare, la risoluzione del presente contratto comporta l'automatica risoluzione del verbale di consegna. Alla scadenza, o alla risoluzione del contratto, il Comodatario s'impegna a restituire i beni comodati nello stato d'uso in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso ai sensi del precedente art. 4, lett. i) e sarà oggetto di ispezione da parte di personale specializzato di parte del Comodatario;

Articolo 11 (Foro elettivo)

Per qualsiasi eventuale controversia derivanti dall'applicazione del presente contratto le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Venezia.



Articolo 12 (Elezione di domicilio)

Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio nei luoghi indicati in epigrafe, riconoscendo che ogni comunicazione o atto, anche giudiziale, notificato nei luoghi suddetti, anche se non più abilitati, sarà da intendersi come regolarmente notificato, senza possibilità di eccezione alcuna da parte del destinatario.

Articolo 13 (Registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 14 (Rinvio)

Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, si rinvia, per quanto compatibili, alle norme contenute nel codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

- Per la Regione del Veneto

Ing.

- Per L'Amministrazione Provinciale di Treviso

Sig.

